

CRITERI APPLICATIVI DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI A.S. 2019-2020

1) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI NIDO E SCUOLA D'INFANZIA E DEI RELATIVI PROLUNGAMENTI D'ORARIO

Per i servizi di nido e scuola d'infanzia e per i rispettivi prolungamenti orari le tariffe vengono stabilite su base mensile.

Per l'anno scolastico 2019/2020 l'assegnazione delle tariffe mensili di frequenza avviene in funzione della condizione economica della famiglia definita dal valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 e s.m.i., e riportato all'interno della relativa attestazione di cui all'articolo 2 del presente documento, così come di seguito specificato per i diversi servizi.

SCUOLE DELL'INFANZIA

Per le scuole dell'infanzia comunali, statali, convenzionate e per quelle gestite dalla Fondazione Cresci@mo (e per il relativo servizio di prolungamento orario) il sistema delle tariffe è articolato in fasce tariffarie:

- 3 fasce per le scuole comunali e della Fondazione Cresci@mo;
- 2 fasce per le scuole statali e convenzionate e per il servizio di prolungamento orario.

Per tutti i servizi è prevista, inoltre, una fascia ridotta.

La collocazione nelle diverse fasce, cui corrisponde una tariffa mensile, viene definita in funzione del valore ISEE del nucleo familiare.

I limiti minimi e massimi degli scaglioni di valore ISEE per la collocazione in fascia per l'anno scolastico 2019/2020 sono i seguenti:

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - FONDAZIONE CRESCI@MO

	FASCIA RIDOTTA	1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA
VALORE ISEE	Da € 0,00 a € 4.700,00	Da € 4.700,01 a € 9.500,00	Da € 9.500,01 a € 22.500,00	Oltre € 22.500,00
TARIFFA	€ 40,00	€ 76,00	€ 130,00	€ 150,00

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

	FASCIA RIDOTTA	1° FASCIA	2° FASCIA
VALORE ISEE	Da € 0,00 a € 4.700,00	Da € 4.700,01 a € 9.500,00	Oltre € 9.500,00
TARIFFA	€ 45,00	€ 76,00	€ 130,00

Salvo diverse indicazioni, gli scaglioni di valore ISEE previsti per le scuole d'infanzia statali si applicano anche per l'attribuzione delle tariffe agli iscritti delle scuole d'infanzia convenzionate. Le tariffe di frequenza di tali scuole sono fissate per singolo plesso con appositi provvedimenti, o stabilite dal gestore secondo le condizioni contenute negli accordi o nei capitolati speciali che regolano la gestione dei servizi.

PROLUNGAMENTO ORARIO

collocazione	16.00 - 18.15	16.00 -16.30
FASCIA RIDOTTA E 1° FASCIA	€ 45,00	€ 22,50
2° FASCIA E 3° FASCIA	€ 85,00	€ 42,50

Ai bambini iscritti nelle scuole affidate in gestione alla Fondazione Cresci@mo, oltre a quanto stabilito nel presente atto, si applica il regolamento per il pagamento delle tariffe predisposto dalla Fondazione stessa.

Si riportano, per completezza, le penali per gli utenti nuovi ammessi alle scuole dell'infanzia che rinunciano tardivamente al posto assegnato, stabilite dalla relativa deliberazione di approvazione dei criteri per l'iscrizione al servizio:

<u>Rinuncia dopo il termine comunicato dall'ufficio ammissioni infanzia</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>Rinuncia dopo il 25 agosto</u>	<u>Metà della tariffa assegnata per il mese di settembre</u>

NIDI D'INFANZIA

Per i bambini utenti dei nidi d'infanzia comunali e convenzionati (sia a tempo pieno che part-time) il sistema di applicazione della tariffa è fondato su tariffe mensili con importi personalizzati, compresi fra una tariffa minima ed una tariffa massima.

La tariffa mensile di frequenza per i nidi d'infanzia comunali e convenzionati viene definita, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare, nel modo seguente:

- agli utenti il cui valore ISEE sia compreso tra € 0,00 e € 3.800,00 viene applicata la tariffa di € 71,25;
- agli utenti il cui valore ISEE sia compreso fra € 3.800,01 e € 24.800,00 la tariffa mensile viene calcolata tra un minimo di € 71,25 ed entro il limite massimo di € 465,00, attraverso l'applicazione al valore ISEE di un'aliquota individuale variabile compresa fra i seguenti valori:

aliquota minima 1,725% e aliquota massima 1,875%, determinata per ciascun utente attraverso la seguente equazione: $y = az^2 + bz + c$, dove:

y = aliquota applicabile all'utente;

z = valore ISEE del nucleo familiare dell'utente;

a, b, c = fattori fissi predeterminati:

$$a = 0,00000000136$$

$$b = -0,00003891156$$

$$c = 2,00321768707$$

Si avrà, dunque, la seguente equazione di 2° grado per definire, con un andamento a parabola, l'aliquota applicabile a ciascun utente in relazione al valore ISEE dallo stesso posseduto:

$$y = 0,00000000136 \times z^2 + (-0,00003891156 \times z) + 2,00321768707$$

- agli utenti il cui valore ISEE sia compreso fra € 24.800,01 e € 35.800,00 la tariffa mensile viene così calcolata:

€ 465,00 + lo 0,3% del valore ISEE del nucleo eccedente i 24.800,00 € e fino a 35.800,00 €, con un massimo mensile di € 498,00;

- agli utenti con ISEE superiore a € 35.800,00 verrà assegnata la tariffa massima, pari a € 498,00.

Per quanto riguarda i nidi delle Fondazioni *Don Milani* e *Raisini* le rette vengono determinate dai rispettivi Consigli di Amministrazione, secondo quanto stabilito negli accordi che regolano la gestione dei servizi.

Agli utenti iscritti su posti nido part-time la tariffa mensile viene definita nella misura del 70% di quella del servizio a tempo pieno applicabile ad una famiglia con identico valore ISEE, entro il limite minimo di € 60,00 ed il limite massimo di € 345,00.

Agli utenti iscritti al nido part-time mattutino "verticale" attivato presso sezione nido "Marcello", (servizio di nido nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì con orario 8.00-13.30 con fruizione del pasto) viene assegnata una tariffa mensile corrispondente ai 3/5 di quella del servizio nido a part-time ordinario applicabile ad una famiglia con identico valore ISEE, entro il limite minimo di € 36,00 e massimo di € 207,00.

Per i richiedenti il **servizio di prolungamento orario** dalle ore 16.00 alle ore 18.15 organizzato dal

Comune verrà applicata una tariffa pari al 25% della tariffa personalizzata relativa al servizio scolastico ordinario, entro i limiti minimi e massimi attualmente stabiliti in € 35,00 ed € 110,00 mensili.

Per il prolungamento orario fino alle ore 16.30 sarà applicata una tariffa pari al 12,50% della tariffa personalizzata relativa al servizio scolastico ordinario, entro i limiti minimi e massimi attualmente stabiliti in € 17,50 e € 55,00.

Tutte le tariffe mensili individuali vengono arrotondate ai 0,50 centesimi di € più vicini per difetto o per eccesso.

Si riportano, per completezza, le penali per gli utenti nuovi ammessi che rinunciano tardivamente al posto assegnato, stabilite dalla relativa deliberazione di approvazione dei criteri per l'iscrizione al servizio:

Mese d'inserimento previsto	Termini di rinuncia	Importo
Settembre	Dopo 15 gg dall'uscita della graduatoria e fino al 25 luglio	€ 25,00
Settembre	Dopo il 25 luglio e fino al giorno precedente l'inserimento	€ 40,00
Ammessi dalla lista d'attesa	Entro 1 giorno dall'accettazione	€ 0,00
Ammessi dalla lista d'attesa	Dal 2° giorno dall'accettazione e fino al giorno precedente l'inserimento	€ 25,00

NORME COMUNI AD ENTRAMBI I SERVIZI.

Alle suddette tariffe (ad esclusione di quelle previste per prolungamento orario e per i nidi e le scuole d'infanzia convenzionate) vanno aggiunte le sovrarette di cui dall'art. 16.

A tutti gli utenti nuovi ammessi per l'anno scolastico 2019/20 viene assegnata d'ufficio la tariffa massima: coloro che intendono richiedere una tariffa inferiore a quella massima devono presentare apposita domanda corredata da un'attestazione Isee in corso di validità, così come definita negli articoli successivi, nei modi e nei tempi comunicati dall'ufficio Entrate 0-6.

Coloro che non presenteranno l'attestazione ISEE verrà confermata, pertanto, la tariffa massima.

Per gli attuali frequentanti i servizi con diritto alla prosecuzione della frequenza resta ferma la retta corrispondente all'attuale collocazione in fascia (per gli iscritti ai nidi corrispondente alla tariffa "personalizzata"), salvo il caso di rilevanti variazioni nella condizione economica del nucleo familiare, così come meglio definito all'articolo 4.

Ai bambini nuovi ammessi ai servizi 0-6 anni i cui nuclei familiari non siano residenti nel Comune di Modena verrà attribuita la tariffa mensile massima prevista per il servizio frequentato. Per stato della residenza si intende:

- o per il primo anno di frequenza, quello posseduto al momento di avvio al servizio comunicato dal rispettivo ufficio ammissioni per gli ammessi da graduatoria iniziale (per gli ammessi in corso d'anno si considera la residenza al momento dell'accettazione del posto);
- o per i successivi anni di frequenza, quello all'inizio del mese di settembre.

In caso di variazione dello stato di residenza nel corso dell'anno scolastico vedere quanto indicato all'art. 2.

Per gli utenti ammessi in corso d'anno chiamati da lista di attesa, l'applicazione della tariffa decorrerà dal 15° giorno di calendario successivo alla data di accettazione del posto (nido) o dalla data di avvio al servizio comunicata dalla struttura assegnata al rispettivo ufficio ammissioni (scuola d'infanzia), indipendentemente dall'inizio della frequenza effettiva: la richiesta di assegnazione di una tariffa inferiore alla massima, corredata da un'attestazione Isee in corso di validità, dovrà pervenire entro 20 giorni dalla suddetta data, scaduti i quali verrà confermata la tariffa massima.

In caso di sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, il posto verrà mantenuto fino all'avvenuto adempimento dell'obbligo medesimo, o all'eventuale rinuncia della famiglia, con applicazione della tariffa ridotta in caso di frequenza mensile inferiore ai 6 giorni.

Alle famiglie che, a fronte dei richiami da parte del personale educativo/insegnante o del coordinatore della struttura, ritardino in maniera reiterata il ritiro del minore dai nidi o scuole dell'infanzia comunali e della Fondazione "Cresci@mo" al termine dell'orario pomeridiano sarà applicata da parte dell'Ufficio Entrate 0-6 anni una sanzione a titolo di rimborso spese di € 25,00 per ogni infrazione, su espressa segnalazione

dell'insegnante/educatore di riferimento della ditta che gestisce il servizio di prolungamento orario o, in caso di autogestione, del genitore referente per lo stesso servizio. La sanzione sarà comminata a partire dal verificarsi del 3° episodio di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore.

2) CALCOLO DEL VALORE ISEE

Ai fini dell'assegnazione della retta di frequenza per *nidi* e *scuole d'infanzia* e della retta agevolata per i servizi di *ristorazione* e *trasporto scolastico* si utilizzerà l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), così come definito ai sensi del D.P.C.M n° 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'applicazione di tutte le agevolazioni di cui al presente atto, l'ufficio preposto comunicherà all'utenza interessata i termini e le modalità per la comunicazione del valore Isee (periodo ordinario): in questa circostanza si intende come data di presentazione dell'attestazione Isee la comunicazione agli uffici indicati:

- del numero di protocollo della propria attestazione ISEE in corso di validità;
- o, in mancanza della stessa e a ridosso della scadenza dei termini, del numero di protocollo di avvenuta consegna della propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U) ai soggetti abilitati.

Una volta terminati i periodi ordinari di raccolta dell'Isee comunicati dai singoli uffici, come data di presentazione si intende la comunicazione agli uffici preposti del numero di protocollo della propria attestazione ISEE in corso di validità (salvo quanto previsto dall'art. 3 per i servizi 0-6 anni):

Periodo	Documentazione accettata
<i>Ordinario</i> del bando	numero di protocollo della propria attestazione ISEE in corso di validità a ridosso della scadenza del bando, numero di protocollo di avvenuta consegna della propria Dichiarazione Sostitutiva Unica
<i>Fuori temine</i> del bando	numero di protocollo della propria attestazione ISEE in corso di validità

I suddetti documenti devono riportare la corretta condizione economica di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico così come rilevato dagli archivi anagrafici comunali. In caso di difformità, omissioni o non completezza delle informazioni, diverse da quelle anagrafiche, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

Alle famiglie il cui ISEE risulti inferiore al limite per rientrare nelle fasce di riduzione o nel calcolo della retta personalizzata potrà essere applicata la tariffa ridotta di € 55,00 mensili per le scuole d'infanzia e di € 74,25 mensili per il nido, salvo l'eventuale concessione dell'esonero totale dal pagamento per i casi sociali conosciuti e/o assistiti dai competenti Servizi Sociali o in base ad adeguati elementi sulla condizione economica della famiglia in possesso del Settore Istruzione, così come previsto dal successivo art. 6.

Il limite del valore ISEE della fascia di riduzione suindicato per i servizi 3-6 anni si applica, salvo quanto diversamente specificato, a tutti gli altri servizi erogati dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università (refezione scolastica, trasporti, servizi integrativi della fascia 0-6 anni).

In applicazione del D.Lgs. 147/2017, così come novellato dal D.L. 4/2019 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, si intende come attestazione Isee in corso di validità la più recente attestazione non scaduta presentata - nei periodi indicati dal servizio "Sistema educativo-scolastico" - contestualmente alla richiesta di assegnazione/revisione della tariffa per i servizi 0-6 anni o di beneficio per gli altri servizi erogati dal Settore Istruzione. Rimane confermato che non sarà possibile ripresentare una nuova richiesta in presenza di una richiesta già presentata nei periodi indicati e accolta/rigettata per i servizi 0-6 anni, o rigettata per superamento del limite della fascia di riduzione di cui sopra per gli altri benefici. Qualora, a seguito di presentazione da parte dell'utente dell'attestazione Isee contestualmente alla richiesta di assegnazione/revisione della tariffa per i servizi 0-6 anni o di beneficio per gli altri servizi erogati dal Settore Istruzione, venisse reperita sulla banca dati centralizzata dell'Inps un'attestazione Isee più recente di quella presentata, questa verrà utilizzata ai fini dell'assegnazione dei benefici richiesti.

Di norma, il valore Isee deve essere certificato da un'attestazione valida nei periodi indicati dal servizio "Sistema educativo-scolastico" per la raccolta delle attestazioni per i diversi servizi scolastici erogati dal Settore Istruzione.

Qualora l'utente producesse l'attestazione dopo i periodi indicati questa verrà accolta, per i servizi nido e scuola d'infanzia come previsto nei successivi art. 3 e 4, mentre per i servizi di ristorazione, trasporto scolastico e per l'attribuzione del contributo FISM sarà accolta con effetto dal mese di presentazione qualora:

- a) non sia presente nella banca dati Inps un'attestazione valida nel periodo indicato per la raccolta delle attestazioni di cui sopra;
- b) oppure, in caso di presenza nella banca dati Inps di un'attestazione valida nel periodo indicato e scaduta, solo in caso in cui entrambe i valori Isee rientrino all'interno del limite previsto per l'applicazione delle tariffe ridotte per i servizi richiesti.

Se nel corso dell'anno scolastico dovesse intervenire una variazione nella composizione del nucleo familiare (es. nascita di un altro/a bambino/a) l'utente può presentare la nuova attestazione Isee per l'assegnazione dello stesso, il quale avrà decorrenza dal mese di presentazione della nuova attestazione Isee.

Ai fini del calcolo del valore Isee per i nuclei familiari formati da genitori non coniugati e non conviventi ma che abbiano entrambi riconosciuto i minori per i quali si richiedono una o più agevolazioni economiche previste dal presente atto, si rimanda a quanto previsto dal D.P.C.M n° 159/2013 e, nella fattispecie, è necessario presentare l'attestazione atta al calcolo del valore Isee per prestazioni rivolte a minori comprensiva del genitore non convivente o della componente aggiuntiva di cui all'art. 7 del decreto stesso.

La presentazione di un'attestazione Isee priva dei dati patrimoniali e/o reddituali dell'altro genitore, senza che sussistano le condizioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere c), d), e) del suddetto decreto, o con un nucleo anagrafico diverso rispetto a quanto presente negli archivi anagrafici comunali, comporta l'assegnazione della tariffa mensile massima prevista per il servizio frequentato dal minore, salvo:

1. casi di accertata irreperibilità dell'altro genitore o di uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico;
2. siano segnalate da parte dei competenti Servizi sociali situazioni di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, nelle quali venga compiutamente provata l'assenza dell'altro genitore anagraficamente non residente con il minore;
3. qualora l'unico genitore presente e residente col minore sia in grado di dimostrare compiutamente l'estraneità al nucleo familiare in termini di rapporto affettivo ed economico dell'altro genitore. Tale situazione potrà essere considerata solo in via temporanea, in attesa del completamento del percorso di accertamento dello stato delle relazioni con l'altro genitore.

In tali casi il servizio "Sistema educativo-scolastico" potrà disporre agevolazioni sulla retta mensile applicabile; la misura potrà essere adottata anche nei casi in cui il genitore non residente col minore sia componente di altro nucleo familiare con presenza di minori che verta in particolari condizioni di difficoltà socio-economiche.

La riduzione di retta applicabile nei suddetti casi potrà giungere, tuttavia, fino al valore corrispondente a quello attribuibile sulla base dell'ISEE del solo genitore residente col minore.

Tutte le agevolazioni previste dal presente regolamento (ad esclusione della riduzione per scarsa frequenza o per rinuncia alla mensa per il servizio scuola dell'infanzia) sono destinate ai residenti nel Comune di Modena, così come sopra specificato.

In caso di variazione dello stato di residenza nel corso dell'anno scolastico la nuova tariffa per i servizi di nido e scuola dell'infanzia o l'assegnazione della tariffa agevolata per gli altri servizi o del contributo Fism decorrerà dal mese (trimestre per il servizio di trasporto) successivo la variazione: l'acquisizione (farà fede l'avvio di procedimento di iscrizione anagrafica, decorse 48 ore, al quale seguirà la verifica d'ufficio della conclusione positiva dello stesso. Qualora, invece, l'esito risultasse negativo al termine del procedimento, l'ufficio provvederà al recupero del beneficio indebitamente erogato) o la perdita della residenza nel Comune di Modena devono essere sempre tempestivamente comunicati dagli utenti agli uffici di riferimento per i relativi adeguamenti tariffari. Gli uffici procederanno periodicamente e senza preavviso alla verifica dello stato di residenza degli utenti.

3) PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE E ASSEGNAZIONE DELLA TARIFFA DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA

Ciascun nucleo familiare nuovo ammesso ai servizi 0-6 anni che intenda richiedere una tariffa inferiore a quella massima deve presentare, entro il termine stabilito dal servizio "Sistema educativo-scolastico" del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, una richiesta di assegnazione della tariffa

assieme all'attestazione Isee in corso di validità, così come descritto all'articolo 2, indicante le condizioni economiche del proprio nucleo anagrafico.

Il Comune intende promuovere l'invio dei dati per via telematica, mettendo a disposizione un applicativo che l'utente può utilizzare per comunicare il valore ISEE relativo al proprio nucleo familiare e gli altri elementi occorrenti per l'attribuzione della tariffa spettante.

A coloro che non presenteranno tale richiesta entro il termine stabilito o che presenteranno attestazioni Isee con palesi difformità anagrafiche verrà automaticamente assegnata la tariffa massima prevista per il servizio frequentato dal minore, previo rigetto dell'attestazione medesima; a coloro, invece, che presenteranno attestazioni Isee incomplete o con palesi omissioni, diverse da quelle anagrafiche, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

La presentazione della documentazione oltre il termine stabilito, anche in corso d'anno, dà comunque facoltà all'utente di ottenere la collocazione nella tariffa di spettanza e, a sua discrezione, potrà scegliere:

- a) la decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dal mese di inserimento (se ammesso successivamente) dietro pagamento di:
 - o una somma a titolo di rimborso spese amministrative per la ricollocazione nella tariffa corretta pari a € 30,00 per ritardi nella consegna della documentazione fino a 3 mesi e a € 50,00 per ritardi maggiori;
 - o una somma a titolo di penale pari al 10% dell'importo della nuova tariffa, fino ad un massimo di € 25,00 mensili, per i mesi arretrati.
- b) la decorrenza dal mese di presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità, così come definita all'articolo 2 (con esclusione del mese di settembre, per il quale tutte le attestazioni presentate dopo il termine indicato dall'ufficio per la raccolta delle attestazioni avranno decorrenza ottobre).

L'opzione "a" si potrà scegliere, tuttavia, nel caso in cui non sia presente nella banca dati Isee dell'INPS un'attestazione Isee, riferita al nucleo, valida nel periodo indicato dal servizio per la presentazione dell'attestazione o nel mese di inserimento. In caso, invece, di presenza nella banca dati Inps di un'attestazione valida nel periodo suddetto e scaduta, l'attestazione presentata verrà accolta e applicata solo nel caso in cui il nuovo valore Isee, per il servizio di scuola di infanzia, si collochi nella medesima fascia prevista per quello scaduto; per il servizio nidi, invece, qualora il nuovo valore non abbia subito una variazione sostanziale, così come definita al successivo art. 4, rispetto al valore Isee scaduto.

Per l'applicazione dello sconto per famiglie numerose di cui al successivo articolo, se applicato in presenza di una 1° assegnazione della tariffa/revisione, la decorrenza seguirà le logiche sopra descritte; in caso, invece, di sola richiesta di rinnovo, senza variazione della tariffa, avrà decorrenza da inizio a.s., se presentata nei termini indicati dall'ufficio o, scaduti detti termini, dal mese di presentazione della richiesta corredata di un'attestazione corretta e in corso di validità.

La prima assegnazione di fascia o tariffa personalizzata per i nuovi ammessi resta valida anche per gli anni scolastici successivi fino al termine del servizio al quale si è stati ammessi o, comunque, fino a quando non venga modificata a seguito della presentazione di una nuova attestazione o sia rilevata d'ufficio una mutata condizione economica e patrimoniale, a seguito dei controlli di cui all'articolo 5, ovvero fino a quando non intervenga una modifica delle rette con apposita Deliberazione di Giunta.

L'attestazione ISEE presentata dall'utente ai fini della prima assegnazione di fascia o tariffa personalizzata deve essere in corso di validità e, per gli ammessi in corso d'anno, l'attestazione deve essere valida alla data di assegnazione del posto: sulla base di tale situazione l'Ufficio entrate 0-6 anni procederà all'assegnazione della tariffa mensile di spettanza.

Per la compilazione della D.S.U, ai fini della determinazione del valore ISEE, gli utenti si avvalgono dell'assistenza fornita dai soggetti abilitati previsti dalla normativa in vigore.

I controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni verranno effettuati secondo quanto prevede l'art.11 del D.P.C.M. 159/2013. In caso di accertate gravi irregolarità, si procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000 per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui alla legge 4 Gennaio 1968 n. 15.

Si applica, comunque, sempre la sanzione amministrativa della perdita del beneficio consistente nella riduzione della tariffa eventualmente concessa e le altre penalità previste al successivo articolo "5".

4) REVISIONE DELLE TARIFFE DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA

L'obbligo di presentare una nuova attestazione Isee entro i termini previsti dal servizio "Sistema educativo-scolastico" è esteso anche agli iscritti ai servizi 0-6 anni con diritto a proseguire la frequenza nell'anno scolastico 2019/20 che abbiano registrato una variazione sostanziale della propria condizione economica, quantificabile come una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del valore Isee attualmente utilizzato per la determinazione della tariffa.

In questo caso l'utente è tenuto a presentare tempestivamente, e comunque entro il termine stabilito dal servizio "Sistema educativo-scolastico", una nuova attestazione Isee in corso di validità ai fini della revisione della tariffa attualmente corrisposta.

Una volta terminato il periodo sopracitato sarà possibile presentare l'attestazione Isee e, nel caso si sia registrata una variazione sostanziale come sopra indicata, verrà applicata una penale di 30,00 € per il ricalcolo della tariffa; ai soli utenti che abbiano registrato una variazione sostanziale in aumento, inoltre, verranno addebitate anche le maggiori rette dovute da inizio anno scolastico, sempre come previsto dal successivo art. 5. Rimane confermato che verrà utilizzata l'attestazione Isee più recente, anche reperita d'ufficio dalla banca dati centralizzata dell'Inps.

Se **nel corso dell'anno scolastico** dovesse intervenire una variazione nella composizione del nucleo familiare (es. nascita di un altro/a bambino/a) che comporti una **variazione in aumento o in diminuzione del valore Isee superiore al 10% del valore attualmente utilizzato per la definizione della tariffa corrisposta**, l'utente è tenuto a presentare la nuova attestazione Isee per l'assegnazione di una nuova tariffa, con decorrenza dal mese di presentazione.

In caso, invece, di mutamento sostanziale della condizione economica del nucleo familiare che comporti una **variazione in aumento o in diminuzione del valore Isee superiore al 10% del valore attualmente utilizzato per la definizione della tariffa corrisposta (escluso il valore Isee corrente)**, l'utente è tenuto a presentare la nuova attestazione Isee nei termini indicati dall'ufficio per l'anno scolastico successivo (compreso il caso di presentazione di una nuova attestazione Isee per scadenza di validità della precedente)

Utenti in condizioni di *particolare disagio economico*, dietro presentazione di apposita relazione da parte dei competenti Servizi sociali, potranno richiedere - in via straordinaria - la revisione della tariffa assegnata dall'ufficio "Entrate 0-6 anni" anche in corso d'anno.

5) CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli dopo la presentazione dell'attestazione Isee:

1. in ogni momento, sia durante il periodo di frequenza del servizio che dopo la conclusione dello stesso, sulle informazioni autodichiarate nella D.s.u. ai fini del calcolo del valore Isee, richiedendo agli utenti la documentazione necessaria o avvalendosi delle informazioni sui dati relativi alla condizione economica dei singoli detenute da altri enti depositari, così come previsto dall'articolo 11 del D.P.C.M n° 159/2013;
2. anche negli anni successivi alla prima consegna di attestazione Isee per l'assegnazione di una tariffa inferiore alla massima, verificando presso la banca dati Isee dell'Inps e/ o dell'Anagrafe Tributaria eventuali variazioni sostanziali dell'indicatore medesimo o dei redditi, tali da determinare un aumento della tariffa assegnata così come definiti all'art. 4, e non comunicate nei modi e nei tempi indicati dall'ufficio "Entrate 0-6 anni". L'ufficio potrà richiedere idonea documentazione probatoria anche direttamente all'utente dei servizi, relativamente alla propria condizione economica e a quella degli altri componenti il nucleo familiare.

Nel caso 1), qualora dalle verifiche e dai riscontri effettuati venga accertata e documentata una difformità fra la situazione economica e/o familiare dichiarata e quella effettiva, tale da determinare l'applicazione di una retta più elevata rispetto a quella assegnata, o del costo corrispondente alla tariffa intera per i servizi di ristorazione e trasporti scolastici, l'utente sarà tenuto a pagare al Comune il totale della quota di retta/servizio evasa oltre ad una sanzione. La sanzione è definita in una quota pari a 3 volte il valore della differenza tra la tariffa inizialmente assegnata e quella effettivamente dovuta (o il valore della differenza fra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto per il servizio di ristorazione scolastica e trasporto) per il

periodo compreso tra l'inizio anno scolastico (o il mese di ammissione, qualora successivo) e l'effettuazione del controllo, per un massimo di 3 mesi: in ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a € 500,00 e superiore a € 5.000,00 così come previsto dall'articolo 38 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.

Nel caso 2), invece, qualora dalle verifiche effettuate emerga la presenza di un valore Isee superiore rispetto a quello utilizzato per il calcolo della tariffa assegnata, così come indicato agli articoli 3 e 4, e non comunicato nei modi e nei tempi indicati dall'ufficio "Entrate 0-6 anni", l'utente sarà tenuto a pagare al Comune una somma corrispondente al totale della quota di retta/servizio evasa maggiorata di una penale pari al doppio della differenza fra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto fino al momento della contestazione, con un massimo del 200% per quanto riguarda il servizio di scuola d'infanzia e del 150 % per quanto riguarda il servizio nido di una mensilità della nuova retta di assegnazione.

La decorrenza della retta/tariffa ricalcolata d'ufficio, inoltre, è stabilita dall'inizio dell'anno scolastico o dal mese di ammissione, qualora successivo.

Qualora, invece, dalla verifica della documentazione presentata derivi una nuova tariffa inferiore a quella applicata, questa decorrerà dal mese di conclusione della procedura di controllo.

La parziale e/o mancata consegna della documentazione richiesta dagli uffici competenti nei termini indicati nella comunicazione di avvio del controllo, così come la presenza di gravi omissioni tra quanto dichiarato e quanto rilevato d'ufficio tali per cui diventi impossibile verificare il valore Isee consegnato, comporta l'assegnazione della tariffa massima prevista per il servizio frequentato dal minore, sempre con decorrenza da inizio anno scolastico o dal mese di ammissione, qualora successivo, oltre all'applicazione della sanzione di cui al numero 1).

Ferma restando l'applicazione delle penalità previste per la mancata presentazione della nuova attestazione ISEE quando dovuta, il ritardo nella consegna della documentazione richiesta dall'ufficio in sede di controllo comporta l'addebito di una somma forfetaria pari a € 100,00 per spese amministrative, anche nel caso non determini un mutamento della tariffa.

Qualora la difformità venga rilevata a seguito di segnalazione tardiva da parte dell'utente, ma prima che gli sia stato segnalato l'avvio di una procedura di controllo, lo stesso è tenuto solo al pagamento delle maggiori rette dovute e di una penale di € 30,00.

In caso di omissioni o di false dichiarazioni, inoltre, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui di cui alla Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, oltre alla segnalazione all'Inps delle dichiarazioni mendaci.

I dati raccolti dai controlli di cui al presente articolo possono, inoltre, essere comunicati all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza ai fini della relativa attività di accertamento.

6) RIDUZIONI ED ESONERI PER CASI PARTICOLARI

Qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare residente a Modena rientri, in base ai calcoli di cui ai punti precedenti, nella fascia di riduzione e l'utente ne faccia esplicita richiesta, sarà disposta a suo favore l'applicazione di una retta ridotta pari a € 74,25 mensili per il nido a tempo pieno, € 63,00 per il nido a part-time, € 55,00 mensili per la scuola d'infanzia, comprensive della sovra retta da destinare ai progetti definiti dalla gestione sociale.

L'esonero totale dal pagamento potrà essere riconosciuto esclusivamente a favore dei minori residenti nel Comune di Modena e in affidamento/tutela etero familiare o ospiti di comunità alloggio per minori. Per i minori non residenti e in situazione di affidamento preadottivo a nuclei familiari residenti nel Comune di Modena sarà applicata la tariffa da Isee del nucleo familiare affidatario. Per i minori non residenti in situazione di affidamento temporaneo o ospite di comunità alloggio, invece, se in condizione di particolare disagio socioeconomico segnalato da apposita relazione dei Servizi sociali, si applicherà una tariffa non inferiore alla tariffa ridotta per il servizio frequentato: diversamente verrà applicato quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M n° 159/2013.

Ai minori residenti e in affidamento/tutela al Servizio sociale e collocati presso la famiglia d'origine o in tutela presso familiari sarà concessa, di norma, una riduzione della retta e del costo degli altri servizi in misura non superiore al 50% (60% per la ristorazione scolastica).

In casi del tutto eccezionali, e qualora ricorrano condizioni di particolare disagio economico/sociale, la misura dell'esonero totale potrà essere disposta anche a favore di appartenenti a nuclei familiari segnalati da apposita relazione dei competenti Servizi sociali.

Le medesime casistiche si applicano anche per il servizio di ristorazione e di trasporto scolastico.

Gli esoneri totali o parziali (assegnazione della tariffa ridotta per i servizi ove è prevista) decorrono dalla data di ammissione al servizio, se la domanda viene presentata entro il termine stabilito annualmente dal

servizio "Sistema educativo-scolastico" o dalla data di presentazione della domanda, se questa viene presentata oltre tale data.

Il beneficio è ammesso per l'intera durata dell'anno scolastico o per parte di esso e può essere revocato qualora mutino le condizioni che hanno legittimato il provvedimento.

Le domande di esonero per l'anno scolastico in corso potranno essere presentate fino al 25 marzo o, qualora festivo o di chiusura al pubblico, fino al giorno di apertura al pubblico immediatamente successivo; domande successive a tale data non verranno prese in considerazione, salvo per casi eccezionali segnalati dai competenti Servizi sociali.

Al fine di ottenere l'esonero o la riduzione dal pagamento delle rette per gli anni successivi, occorre che la richiesta sia rinnovata ogni anno entro la data stabilita dal servizio "Sistema educativo-scolastico".

Esoneri retroattivi possono essere concessi solo in via del tutto eccezionale ad utenti in carico ai Servizi sociali.

Gli utenti esonerati sono comunque tenuti al pagamento delle *sovrarette* stabilite annualmente nelle scuole e nei nidi d'infanzia comunali e delle quota minima di € 10,00 per le scuole dell'infanzia statali, i cui introiti sono destinati al finanziamento delle attività collaterali alla didattica approvata dal consiglio della scuola.

Non sono previste esenzioni o riduzioni dal pagamento della tariffa per i servizi di:

- *prolungamento orario* nei nidi e scuole d'infanzia, ove lo stesso è istituito;
- *pre-scuola* delle scuole primarie;

In caso l'utente si ritenga insoddisfatto della risposta negativa alla sua richiesta di esonero o riduzione di retta, può ricorrere in opposizione al Dirigente Responsabile del servizio "Sistema educativo-scolastico", entro 45 giorni dalla data di invio della risposta da parte degli uffici competenti fornendo notizie, dati economici ed altri elementi utili a rappresentare la propria capacità contributiva e condizione economico/sociale.

In caso di presentazione di un'attestazione Isee "corrente", così come definita dall'art. 9 del D.P.C.M n° 159/2013, che dia diritto ad una revisione della tariffa o all'applicazione della tariffa ridotta per il Servizio di ristorazione scolastica o di trasporto, la nuova tariffa decorrerà dal mese di presentazione della suddetta attestazione in corso di validità per un periodo di 3 mesi. Decorso tale periodo l'utente potrà ripresentare una nuova attestazione Isee "corrente" necessaria o per la conferma della tariffa agevolata già assegnata o per il calcolo di una nuova tariffa.

Diversamente verrà riattribuita la tariffa ordinaria prevista in origine.

L'entità delle agevolazioni correlate alla presentazione dell'Isee corrente viene così determinata:

a) Nidi d'infanzia comunali e convenzionati, scuole dell'infanzia comunali, Fondazione Cresci@Mo, convenzionate non FISM e statali:

Utilizzo del valore Isee corrente per la rideterminazione della tariffa;

In questo caso non si potrà, comunque, scendere al di sotto della tariffa ridotta.

b) Scuole d'infanzia convenzionate FISM: attribuzione del contributo di cui all'articolo 9 nel caso di un valore Isee corrente inferiore a € 4.700,00.

Le agevolazioni di cui alla lettera b) non possono sommarsi ai contributi e alle altre agevolazioni riservate alle scuole Fism di cui al presente atto.

c) Ristorazione/trasporto scolastico: applicazione della tariffa agevolata nel caso di un valore Isee corrente inferiore a € 4.700,00.

In generale le agevolazioni di cui al presente atto non sono cumulabili con altri benefici particolari sulle tariffe e non si applicano a chi già gode del beneficio della tariffa ridotta.

L'ufficio "Entrate 0-6 anni" procederà a effettuare verifiche, sia preventive che successive al riconoscimento del beneficio. In caso di false attestazioni, di omissioni nella documentazione probatoria e/o presentazione della domanda, si procederà alla revoca immediata del beneficio e al recupero di quanto indebitamente riconosciuto, oltre all'applicazione delle penalità così come previsto al precedente punto 5.

7) RIDUZIONE DI RETTE.

L'utente che frequenti un nido o scuola d'infanzia comunale fino ad un massimo di 5 giorni in un mese (3 giorni nel caso del part-time mattutino verticale presso il nido "Marcello") o fruisca, qualora utente di una scuola dell'infanzia statale, di un n° di pasti non superiore a 5 in un mese, ha diritto a pagare solo la metà della retta assegnata, fatto salvo il pagamento per intero della sovra retta destinata alla gestione sociale prevista sia per i servizi comunali che per le scuole d'infanzia statali.

Ai fini del calcolo dei giorni di frequenza, il bambino si intende presente nei servizi qualora non venga ritirato per malessere o altri gravi motivi entro le ore 10.00 del mattino.

Per il solo mese di inserimento dei bambini nuovi iscritti ai nidi d'infanzia comunali, la retta mensile viene determinata come segue:

- una quota fissa pari al 10% della retta mensile di ordinaria assegnazione, definita indipendentemente dalla data di ammissione assegnata dall'ufficio;
- una quota variabile pari a 1/20 (1/12 per il servizio a part time verticale) della retta mensile di ordinaria assegnazione per ogni giorno di funzionamento del servizio compreso fra la data di ammissione assegnata dall'ufficio e la fine del mese, esclusi i primi tre giorni dalla data di ammissione.

L'importo della retta così calcolata non potrà essere inferiore a € 15,00 (€ 10,00 per il servizio a part time verticale) e non potrà superare il 100% della retta mensile ordinaria assegnata.

Per le scuole dell'infanzia sulla retta del solo mese di settembre (al netto della quota di gestione sociale) vengono applicate le seguenti regole:

- A. per le scuole statali la retta viene comunque dimezzata, indipendentemente dai giorni di frequenza;
- B. per le scuole comunali e della Fondazione Cresci@mo la retta del mese di settembre per i nuovi ammessi nella sezione dei 3 anni viene sgravata del 25%, fatta salva l'applicazione della riduzione del 50% per scarsa frequenza.

La retta di settembre del servizio di prolungamento d'orario di nidi e scuole d'infanzia, invece, viene sgravata del 25%.

Per i nidi e le scuole d'infanzia comunali e per quelle gestite dalla Fondazione Cresci@mo , qualora l'utente rinunci al servizio per il periodo successivo al 31 marzo, a prescindere dalla data di presentazione della rinuncia, dovrà comunque corrispondere la metà della retta relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno.

Nelle scuole dell'infanzia statali, la dichiarazione di rinuncia al servizio mensa – presentata presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo di competenza, entro il 25 marzo o, qualora festivo o di chiusura al pubblico, entro il giorno di apertura al pubblico immediatamente successivo - comporta l'esonero dal pagamento della tariffa mensile (esclusa la quota minima di € 10,00 destinata alla gestione sociale); la rinuncia al servizio di refezione per periodi limitati (durata inferiore a 3 mesi) o presentata dopo il 25 marzo comporta, invece, la riduzione del solo 50% della tariffa assegnata.

In entrambi i casi la riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, purché la rinuncia pervenga entro il 25 del mese stesso.

Nelle scuole d'infanzia comunali, invece, qualora l'utente comunichi l'intento di rinunciare al servizio mensa ha diritto a pagare solo la metà della retta assegnata, fatto salvo il pagamento per intero della sovra retta, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la rinuncia pervenga entro il 25 del mese stesso.

La rinuncia al servizio di refezione nelle scuole d'infanzia comunali dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta, avrà validità fino al termine del ciclo della scuola dell'infanzia, potrà essere modificata prima dell'inizio degli anni successivi e/o comunque una sola volta nel corso di ciascun anno scolastico.

8) AGEVOLAZIONI FAMIGLIE NUMEROSE

A favore delle famiglie numerose residenti nel territorio cittadino – ritenendo tali quelle con almeno 3 figli in età 0-14 anni compresi, tutti contemporaneamente frequentanti servizi educativi o scolastici dei quali **almeno uno frequentante il servizio nidi (comunali o convenzionati)** - viene introdotta una misura di riduzione delle tariffe mensili del servizio nido al fine di realizzare un sostegno concreto per far fronte ai costi famigliari derivanti dalla crescita dei figli e dal mantenimento del nucleo.

A favore di tali famiglie, che ne facciano richiesta, si applicherà uno sconto sulla retta del servizio nido frequentato in percentuale crescente al crescere della numerosità dei figli e decrescente al crescere dell'indicatore Isee del nucleo.

Lo sconto viene determinato nelle situazioni di frequenza al nido di 1 o più bambini rientranti in famiglie con 3 o più figli di età compresa fra 0 e 14 anni come segue:

- α) 25% della tariffa di frequenza per il 1° bambino frequentante il nido;
- β) 50% della tariffa di frequenza per il 2° bambino frequentante il nido;
- χ) 75% della tariffa di frequenza per il 3° bambino frequentante il nido;
- δ) 100% della tariffa di frequenza per il 4° bambino e successivo frequentanti il nido.

La riduzione di retta come sopra calcolata viene attribuita nella seguente misura in funzione del valore ISEE del nucleo famigliare:

- valore ISEE fino a € 12.500,00: 100%;
- valore ISEE da € 12.500,01 a € 25.000,00: 75%;
- valore ISEE da € 25.000,01 a € 35.800,00: 50%;
- valore ISEE oltre € 35.800,00: 25%.

Alle famiglie residenti con almeno 2 figli entrambi frequentanti il servizio nidi (comunali o convenzionati), viene applicato uno sconto del 25% sulla tariffa del 2° figlio, riparametrato sulla base del valore Isee come sopra indicato.

In entrambi i casi, a partire dal secondo anno di fruizione dello sconto, la riparametrazione di cui sopra avverrà solo in concomitanza della variazione sostanziale della situazione economica del nucleo famigliare, così come prevista dall'art. 4.

In ogni caso, la tariffa del bambino che benefici delle riduzioni non potrà essere inferiore alla retta ridotta.

Alle famiglie residenti nel territorio cittadino con 3 o più figli in età 0-14 anni, tutti contemporaneamente frequentanti servizi educativi o scolastici, di cui **almeno uno frequentante scuole d'infanzia** ed escluse le situazioni rientranti nel caso precedente, verrà concessa - a richiesta - una riduzione del 10% sulla tariffa mensile di frequenza del 3° figlio e di quelli successivi, purché inseriti nelle scuole d'infanzia comunali, statali o convenzionate e a condizione che la situazione economica del nucleo famigliare, misurata attraverso l' ISEE, sia tale da collocare l'utente entro il valore massimo di € 12.500,00.

La riduzione verrà applicata mensilmente sulla tariffa di frequenza del figlio e/o figli frequentante/i la scuola d'infanzia (pubblica, convenzionata), nella sezione più bassa di età.

In caso di frequenza di scuole FISM lo sgravio potrà essere concesso soltanto a condizione che l'utente non abbia già ottenuto un contributo sulla tariffa come previsto al successivo punto 9, e sottoforma di uno sgravio totale della tariffa dell'ultimo mese a pagamento dell'anno scolastico.

Le agevolazioni previste per le famiglie numerose non si applicano per quei nuclei che già beneficiano della tariffa ridotta per valori Isee inferiori a quelli delle soglie di cui al precedente punto 1; in ogni caso, la retta presa in considerazione ai fini del calcolo dell'agevolazione è quella applicata ordinariamente senza sconti per scarsa frequenza.

Per usufruire degli sconti previsti dal presente punto è necessario presentare la richiesta ogni anno scolastico entro la data stabilita dal servizio "Sistema educativo-scolastico", secondo le logiche previste dall'art.3.

9) SCUOLE ADERENTI ALLA FISM

Così come previsto dal *Protocollo d'intesa* tra Comune di Modena e Federazione Italiana Scuole Materne per la gestione di un sistema integrato 0-6 anni – aa.ss. 2018/19 e 2019/20, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72/2018, per ciascun bambino iscritto a una scuola FISM e in situazione di disagio economico-sociale (rappresentata da un indicatore ISEE in corso di validità, non superiore a € 4.700,00, così come previsto ai sensi dell'art. 2 del presente atto), il Comune liquida alla scuola una somma massima mensile pari a € 135,00.

Il contributo è correlato alla tariffa di frequenza applicata dalla scuola, e verrà riconosciuto dal mese di presentazione di un'attestazione Isee valida, così come indicato all'art. 2: detratto l'importo riconosciuto dal Comune, la tariffa netta a carico dell'utente non potrà essere inferiore alla tariffa ridotta prevista nelle scuole d'infanzia comunali, e non verrà erogata qualora le presenze del bambino a scuola non superino i 5 giorni nel corso del mese o in caso la famiglia risulti non in regola con i pagamenti relativi ai servizi educativi comunali fruiti.

Come disciplinato dal punto precedente, è prevista la riduzione riservata alle famiglie numerose a condizione che non abbiano beneficiato del suddetto contributo.

10) TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli utenti delle scuole primarie, secondarie di 1° grado e di alcune scuole d'infanzia residenti nel Comune di Modena per i quali l'amministrazione comunale di anno in anno, in base alle effettive esigenze degli utenti, definisce le linee di trasporto da attivare.

Le tariffe per il servizio variano a seconda del tipo di servizio richiesto (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno a/dalla scuola) e del tipo di pagamento prescelto (annuale o trimestrale):

MODALITA' DI PAGAMENTO	UTILIZZO ANDATA/RITORNO	UTILIZZO SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
TRIMESTRALE	100,00 €	50,00 €
ANNUALE	270,00 €	135,00 €

Nella modalità di pagamento trimestrale, i *periodi* di bollettazione sono suddivisi in: settembre/dicembre – gennaio/marzo – aprile/giugno.

La modalità di pagamento scelta in sede di domanda, non è modificabile successivamente al 1 ottobre

Nel caso, invece, di cambio di utilizzo (passaggio da andata/ritorno a solo andata o ritorno e viceversa) in corso d'anno si applicheranno i seguenti criteri:

- il passaggio da andata/ritorno a solo andata o ritorno sarà possibile solo a partire dal trimestre successivo. In caso di pagamento annuale la modalità di pagamento sarà trasformata in trimestrale, con addebito della tariffa a/r fino al termine del trimestre in cui viene presentata la domanda di cambio di utilizzo; eventuali pagamenti in eccesso saranno conguagliati sulle richieste di pagamento successive o rimborsati;
- il passaggio da sola andata o ritorno ad andata/ritorno sarà possibile in ogni momento, ma la tariffa andata/ritorno sarà applicata dall'inizio del trimestre in cui viene presentata la domanda di cambio di utilizzo.

Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate ogni anno nei modi e nei tempi indicati dal servizio "Sistema educativo-scolastico": le domande presentate entro il 31 agosto garantiranno l'avvio al servizio dall'inizio dell'anno scolastico; per le domande presentate dopo il 31 agosto l'avvio al servizio avrà decorrenza dal 01 ottobre. In caso di superamento dei posti disponibili previsti per ogni linea e qualora non siano individuate da parte dell'amministrazione comunale soluzioni alternative per soddisfare tutte le domande pervenute, varrà come criterio per l'assegnazione del servizio la data di presentazione della domanda, con priorità alle domande per il servizio di andata e ritorno.

Le domande di iscrizione possono essere presentate anche nel corso dell'anno scolastico, ma il servizio potrebbe non essere garantito qualora la capienza degli automezzi non lo consenta.

I nuclei famigliari residenti nel Comune di Modena in situazione di disagio economico (sono considerati tali quelli con un indicatore Isee in corso di validità, così come previsto ai sensi dell'art. 2 del presente atto, inferiore a € 4.700,00), possono fare richiesta di applicazione di una tariffa agevolata pari al 50% della tariffa annua per tipologia e modalità di pagamento richiesto.

Anche per il servizio di trasporto scolastico, così come previsto

Detta richiesta dovrà essere presentata per iscritto all'ufficio "Trasporti scolastici" e decorrerà dalla data di presentazione della stessa, se la domanda viene presentata entro il termine stabilito annualmente dal servizio "Sistema educativo-scolastico", o dal trimestre (*periodo*) successivo alla data di presentazione, se questa viene presentata oltre tale data.

Per le riduzioni e gli esoneri legati a casi particolari si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del presente atto.

Nei *periodi* di servizio richiesti la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di inizio, dalla rinuncia allo stesso in corso di periodo o dalla effettiva fruizione del servizio.

L'eventuale rinuncia al servizio in corso d'anno deve essere presentata per iscritto presso l'Ufficio Trasporti Scolastici entro la fine dell'ultimo mese precedente il *periodo* per il quale si intende rinunciare.

Scaduto il suddetto termine si procederà con l'addebito dell'intera tariffa assegnata per il periodo seguente, anche nel caso in cui il servizio non sia utilizzato.

Le rinunce per l'intero servizio presentate entro il 30 settembre permettono di rinunciare senza alcun addebito; dopo il suddetto termine la rinuncia segue le regole di cui sopra.

La mancata comunicazione scritta di rinuncia comporterà l'obbligo di pagamento della retta anche nel caso in cui il servizio non venga utilizzato.

In caso di rinuncia, l'utente che ha optato per il pagamento annuale ha diritto:

- ad un *rimborso* pari a € 60,00 per ogni periodo residuo di andata e ritorno;
- ad un *rimborso* pari a € 30,00 per ogni periodo residuo di solo andata o di solo ritorno.

Detto rimborso verrà, in prima istanza, stornato dal bollettino emesso e non ancora saldato del servizio trasporto o di altro servizio erogato dal Settore Istruzione di cui il minore utente sia fruitore; qualora non sia possibile procedere allo storno e il bollettino risulti già pagato, si procederà ad effettuare un rimborso all'intestatario del bollettino medesimo tramite mandato di pagamento.

Per gli alunni delle scuole *primarie* è obbligatorio che sia presente alla fermata di ritorno dello scuolabus un genitore o suo delegato: non è possibile fare scendere dallo scuolabus i suddetti alunni senza la presenza di un adulto.

Il genitore che ha dichiarato la propria disponibilità a recuperare alla fermata dello scuolabus il proprio figlio e risultasse assente al momento del passaggio del trasporto scolastico, obbligando la ditta incaricata al trasporto a mantenere il bambino sul bus e a consegnarlo al personale preposto presso la scuola indicata, deve ritirare il proprio figlio entro le ore 18.00 (14.30 per i bambini delle scuole secondarie di 1° grado) ed è tenuto a rimborsare al Comune di Modena la somma forfettaria di 25,00 € quale compartecipazione ai costi del personale di custodia, tramite avviso pagoPa inviato dall'ufficio trasporti al proprio domicilio.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere dal servizio, a seguito di segnalazione da parte degli autisti o del personale preposto alla vigilanza, gli utenti che arrechino disturbo agli altri utenti o al personale in servizio, fino alla dimissione dal servizio qualora detti comportamenti persistano nonostante le contestazioni segnalate agli interessati da parte dell'ufficio trasporti.

I pagamenti del servizio di trasporto scolastico dovranno essere effettuati utilizzando l'avviso di pagamento pagoPa inviati all'indirizzo indicato in fase di domanda.

Al servizio di trasporto scolastico viene applicato quanto previsto dall'art. 5 "Controlli".

11) TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE

Il servizio di ristorazione scolastica viene assicurato nelle scuole primarie statali del territorio cittadino, ad eccezione di quelle che svolgono attività didattica esclusivamente antimeridiana.

Il genitore può richiedere il servizio nei modi e nei tempi indicati dal servizio "Sistema educativo-scolastico".

Il costo del singolo pasto nelle scuole primarie, pari a € 5,00 (5,50 € per i famigliari autorizzati per

single iniziative didattiche, tariffa valida anche negli altri servizi educativi nei quali il servizio di ristorazione è gestito dal Comune di Modena), e pari a € 5,90 nelle classi aderenti al progetto formativo “Scuola e territorio” attivato presso la scuola secondaria di 1° grado “Paoli”, è unitario e saranno addebitati solo i pasti effettivamente ordinati nel corso dell’anno scolastico. Il pagamento avverrà o mediante l’invio di un avviso di pagamento pagoPa periodico all’indirizzo del genitore richiedente il servizio o tramite addebito diretto in conto (Sepa Direct Debit), da richiedere all’ufficio “Ristorazione scolastica”.

Il pasto verrà comunque conteggiato e, quindi, addebitato qualora il minore venga ritirato da scuola per malessere o altri gravi motivi dopo le ore 10.00.

I nuclei familiari residenti nel Comune di Modena in situazione di disagio economico (sono considerati tali quelli con un indicatore Isee in corso di validità, così come previsto ai sensi dell’art. 2 del presente atto, inferiore a € 4.700,00), possono fare richiesta di applicazione di una tariffa agevolata pari al 40% del costo del singolo pasto (ad esclusione dei frequentanti il progetto “Scuola e territorio”/c/o la scuola “Paoli”)

Detta richiesta dovrà essere presentata per iscritto all’ufficio “Ristorazione scolastica” e decorrerà dal mese di settembre se la domanda viene presentata entro il termine stabilito annualmente dal servizio “Sistema educativo-scolastico”, mentre decorrerà dal mese di presentazione della richiesta se portata in corso d’anno, così come disciplinato dall’art. 2.

Per le riduzioni e gli esoneri legati a casi particolari si rimanda a quanto previsto dall’art. 6 del presente atto.

Al fine di ottenere l'esonero o la riduzione dal pagamento del servizio per gli anni successivi, occorre che la richiesta sia rinnovata ogni anno entro la data stabilita dal servizio "Sistema educativo-scolastico".

Esoneri retroattivi possono essere concessi solo in via del tutto eccezionale ad utenti in carico ai Servizi sociali

Al servizio di ristorazione scolastica viene applicato quanto previsto dall'art. 5 “Controlli”.

12) PRE-SCUOLA

Nei plessi di scuola primaria viene organizzato un servizio di pre-scuola con le seguenti modalità d'utilizzo, ove sia necessario e la dotazione di risorse finanziarie lo permetta.

Il servizio di pre-scuola è istituito, qualora richiesto dal Dirigente scolastico competente, dalle ore 7:30 fino all'orario di inizio dell'obbligo della presenza degli insegnanti e ne potranno fruire le famiglie ove entrambi i genitori, per motivi di lavoro o per altre gravi circostanze, siano impossibilitati a rispettare il normale orario di ingresso a scuola.

Le domande saranno presentate nei modi e nei tempi indicati dal servizio “Sistema educativo-scolastico”. La domanda va presentata ogni anno.

Nel periodo compreso tra il primo giorno di lezione ed il 30 settembre, il Dirigente Scolastico ha facoltà di ammettere a fruire del pre-scuola tutti gli alunni che ne abbiano necessità, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato la domanda di iscrizione, ma a condizione che ne sia assicurata la vigilanza. Dal 1 ottobre saranno ammessi al servizio solo gli alunni per i quali sia stata presentata la domanda di iscrizione: condizione necessaria affinché la domanda sia accettata e si possa utilizzare il servizio dal 1 ottobre, è che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei servizi scolastici erogati dal Settore Istruzione e rapporti con l'Università (rette scolastiche, ristorazione, trasporti, ecc). In caso contrario, ovvero in caso di insolvenze accertate anche in corso d'anno, dall'ufficio preposto, l'utente potrà essere sospeso dal servizio, fino alla dimissione dallo stesso nel caso permanga la situazione debitoria.

Le domande di iscrizione possono essere presentate anche in corso d'anno.

Ai fini dell'applicazione della tariffa di frequenza si considera l'anno scolastico composto da 8 mesi; la retta non è dovuta per i mesi di settembre e giugno, mentre la retta del servizio varierà a seconda della modalità richiesta come segue:

- modalità annuale: la tariffa per l’intero anno scolastico è pari a 120,00 € con un rimborso, in caso di rinuncia in corso d’anno, del 7,5% della retta annua per ogni mese mancante alla fine dell’anno scolastico (giugno escluso). Per iscrizioni successive al 31 ottobre e fino al 28 febbraio dell'anno seguente, la retta viene calcolata in 2/15 della retta annua per ogni mese mancante alla fine dell'anno scolastico. Alle iscrizioni successive sarà applicata la tariffa prevista per la modalità temporanea;
- modalità temporanea: 25,00 € al mese, per un minimo di 2 mesi.

Il pagamento avverrà mediante avviso pagoPa, inviato dall'ufficio "Ristorazione scolastica", o addebito diretto in conto corrente.

Sono esclusi dal pagamento del servizio i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto scolastico in anticipo rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, in quanto iscritti al servizio di trasporto scolastico del Comune di Modena e, pertanto, iscritti d'ufficio (senza oneri) anche al servizio di *prescuola*.

Nei periodi di servizio richiesti la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di inizio o dalla effettiva fruizione del servizio. Nel corso dell'anno per l'utente sarà possibile rinunciare e/o richiedere nuovamente il servizio per una sola volta.

L'eventuale rinuncia al servizio in corso d'anno deve essere presentata per iscritto presso il Settore Istruzione entro il 25° giorno del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare, al fine di ottenere il rimborso del pagamento dal mese successivo alla rinuncia. Rinunce pervenute dopo il 25° giorno comportano la perdita del rimborso del mese successivo alla rinuncia.

Qualora la rinuncia al servizio riguardi gli utenti che hanno scelto la **modalità temporanea**, se presentata entro il 25° giorno del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare, verranno addebitate solo le mensilità effettivamente utilizzate; qualora pervenga dopo il 25° giorno sarà addebitato il pagamento del 50% della retta per il mese successivo.

In corso d'anno scolastico l'ufficio "Ristorazione scolastica" procederà ad effettuare delle verifiche, attraverso il registro delle presenze, sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti: qualora rilevasse utenti che, pur non avendo presentato domanda, risultino utilizzare comunque il servizio procederà, nei loro confronti all'iscrizione d'ufficio (anche al fine di garantire loro la necessaria copertura assicurativa) e addebitando una penale amministrativa pari a € 50,00, oltre all'assegnazione della prevista tariffa ordinaria dal primo giorno di presenza rilevato.

13) PROLUNGAMENTO ORARIO E PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Nei nidi e scuole dell'infanzia ove è istituito si può richiedere, anche nel corso dell'anno scolastico, l'ammissione al servizio di prolungamento d'orario, dalle 16.00 alle 18.15.

Per potere usufruire del servizio di prolungamento orario è necessario presentare al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università apposita richiesta, con l'indicazione degli orari di lavoro che rendono impossibile il ritiro del figlio dal servizio entro le ore 16.00.

Solo nelle strutture ove è previsto il prolungamento d'orario fino alle ore 18.15 e solo dopo che lo stesso sia stato attivato, è possibile, per i genitori che ne dichiarino l'effettiva necessità per motivi di lavoro, usufruire di una flessibilità nell'orario d'uscita dalle 16.00 alle 16.30. Ad essa si estendono tutte le norme applicative previste per il normale servizio di prolungamento d'orario di seguito elencate.

Nel caso, invece, in cui il prolungamento orario venga auto-gestito dagli utenti, gli stessi provvedono alla raccolta delle somme eventualmente necessarie al suo funzionamento fra gli iscritti.

Il servizio di prolungamento estivo nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate aderenti è attivato nelle prime due settimane del mese di luglio, una volta terminato l'ordinario anno educativo. L'iscrizione è riservata ai bambini e alle bambine che frequentano nidi e scuole dell'infanzia comunali, della Fondazione Cresci@mo e alcune convenzionate. La domanda può essere presentata solo per il nido o la scuola dell'Infanzia già frequentata durante l'anno scolastico. L'ingresso è previsto dalle 07.30 alle 09.00 e l'uscita alle ore 16.00 (o alle 13.15 per i frequentanti il servizio di nido part-time). Il pasto è somministrato. Non è previsto il servizio di prolungamento orario. All'interno di ogni plesso il servizio è organizzato in una o più sezioni *miste*.

L'ammissione al servizio sarà possibile solo se i richiedenti sono in regola con i pagamenti dei servizi scolastici erogati dal Settore Istruzione (rette scolastiche, ristorazione, trasporti, pre-scuola, ecc.), anche relativi a fratelli/sorelle ai quali il nucleo familiare del bambino richiedente faccia riferimento.

La *rinuncia senza penale* è possibile solo entro le date specificate annualmente nel bando d'ammissione o, prima dell'entrata nel servizio, esclusivamente dietro presentazione di certificato medico che attesti l'impossibilità della frequenza per il bambino/a. Rinunce presentate dopo i suddetti termini e non giustificate da certificazione medica comportano il pagamento del 50% della retta prevista. La rinuncia è da comunicare esclusivamente in forma scritta.

La tariffa di frequenza è pari al **50%** della retta mensile dovuta per il servizio educativo ordinario frequentato in corso d'anno alla quale si aggiungono le quote di gestione sociale ove prevista.

Non sono previsti sconti in caso di scarsa o mancata frequenza, salvo la rinuncia di cui sopra.

Tutti i servizi di cui al presente articolo potranno essere richiesti unicamente dagli utenti che siano in regola con i pagamenti dei relativi servizi scolastici (rette scolastiche, ristorazione, trasporti, ecc) erogati dal Settore Istruzione.

Parimenti l'utente può essere non ammesso o dimesso d'ufficio dai suddetti servizi qualora si verifichi una situazione debitoria protratta anche in corso d'anno.

La tariffa relativa al servizio di prolungamento orario va pagata per i soli mesi o periodi richiesti, non si dà luogo a riduzione della stessa in caso di mancata frequenza (fatto salvo per la sola retta di settembre del servizio di prolungamento orario che viene comunque sgravata del 25%), così come previsto dal punto 6. Si può rinunciare al servizio anche in corso d'anno, ma limitatamente ad un massimo di due periodi, e, al fine di evitare l'obbligo del pagamento della tariffa del mese successivo, l'eventuale rinuncia al servizio deve essere presentata all'ufficio "Entrate 0-6 anni", per iscritto, entro il 25° giorno del mese precedente.

14) OBBLIGHI PER GLI UTENTI

L'obbligo di corrispondere la tariffa per nidi e scuole d'infanzia ha inizio dal giorno comunicato dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università in cui l'utente ha diritto a iniziare la frequenza del servizio, indipendentemente dall'inizio della frequenza effettiva.

Per il trasporto scolastico l'utente è tenuto al pagamento della tariffa per il periodo di iscrizione scelto (annuale o trimestrale).

Il pagamento delle tariffe dei servizi, siano esse mensili o con altra periodicità, va effettuato entro i termini fissati negli avvisi inviati periodicamente alle famiglie dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università (mensili per i nidi d'infanzia, bimestrali per le scuole d'infanzia e la refezione, annuale per il pre-scuola o annuale/trimestrale per i trasporti).

Qualora si verifichi un insoluto, per gli utenti che hanno scelto come modalità di pagamento l'addebito diretto in conto corrente (SEPA), verranno addebitate agli stessi le relative spese eventuali, salvo che la causa dell'insoluto non sia da imputare a errori dell'ufficio "Entrate 0-6 anni".

L'eventuale rinuncia ai servizi educativi 0-6 anni deve essere presentata per iscritto al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università entro il 25° giorno del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dal mese di rinuncia. Rinunce pervenute dopo il 25° giorno comportano il pagamento del 50% della retta assegnata per il mese successivo.

Rimane fermo, tuttavia, quanto previsto dall'articolo 7 per le rinunce ai servizi comunali e della fondazione "Cresci@mo" per i mesi di aprile-maggio-giugno.

Gli utenti che non provvedono al pagamento delle tariffe relative ai servizi educativi e agli altri servizi previsti dal presente atto entro il termine indicato riceveranno *un'ingiunzione di pagamento* contenente l'invito a regolarizzare il pagamento di quanto dovuto.

L'importo delle tariffe non pagate entro le scadenze previste è maggiorato di una quota pari al saggio di interesse legale aumentato del 3% sull'importo evaso in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento a titolo di interessi, salvo che il ritardo non sia stato causato da errori od omissioni degli uffici comunali. La lettera di sollecito è gravata, inoltre, di una quota forfettaria di € 10,00 a titolo di rimborso spese.

Qualora un utente moroso, a seguito di *un'ingiunzione di pagamento*, o iscrizione a ruolo, presenti con un ritardo *superiore ad un anno* rispetto ai termini ordinari fissati la documentazione economica attestante una situazione reddituale/patrimoniale che gli avrebbe consentito l'attribuzione di una tariffa inferiore a quella in base alla quale è stato determinato il debito a suo carico e dimostri che tale situazione era già presente nel periodo durante il quale è avvenuta la maturazione del debito stesso, il servizio "Sistema educativo-scolastico" potrà disporre l'applicazione della tariffa dovuta fin dall'inizio della frequenza.

Fermo restando l'obbligo del pagamento delle spese di procedura dovute di cui sopra, oltre a quelle eventualmente reclamate da altri soggetti, l'utente dovrà pagare una somma a titolo di penale pari al 10% del valore della differenza tra la somma inizialmente richiesta e quella effettivamente dovuta, con un massimo di € 400,00 in ragione d'anno scolastico.

Nel caso l'invito a regolarizzare il debito contenuto nell'*ingiunzione di pagamento o iscrizione a ruolo*, o in altre comunicazioni inviate dagli uffici del servizio "Sistema educativo-scolastico" fosse disatteso, il servizio medesimo potrà procedere per i servizi ad ammissione tramite il centro unico comunale di iscrizione (nidi e scuole d'infanzia), trasporti scolastici e pre-scuola, alla sospensione dal servizio con dimissione d'ufficio dell'utente, eventualmente non consentendo l'ammissione, il riavvio della frequenza dopo un periodo di chiusura o all'inizio dell'anno scolastico successivo.

La presenza di debiti pregressi non regolarizzati sui servizi educativi potrà comportare la sospensione o la mancata ammissione ad ulteriori servizi a gestione comunale/convenzionata sia per l'utente interessato che per fratelli/sorelle del bambino cui il debito della famiglia faccia riferimento, come pure il mancato riconoscimento di agevolazioni particolari (voucher centri estivi, ecc) e straordinarie legate a sospensioni ripetute o prolungate dei servizi o l'erogazione di contributi, compresi quelli finanziati da risorse provenienti da altri enti.

Nei confronti degli utenti inadempienti all'obbligo del pagamento verrà, inoltre, dato corso alla procedura di riscossione coattiva, con costi a carico del debitore, ai sensi del D.P.R. 602 del 29/9/1973 modificato dal D.Lgs. n. 46 del 26/2/1999 e successive modificazioni, che comporta l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale da pagarsi in un'unica soluzione con spese a carico del debitore.

L'utente che, avendo usufruito di un servizio, abbia smarrito un bollettino per l'esecuzione del relativo pagamento o entro il 30 del secondo mese successivo al periodo di riferimento non lo abbia ricevuto, deve farsi parte diligente richiedendo un duplicato all'ufficio "Entrate 0-6 anni".

Le sanzioni relative al pagamento delle rette dei servizi, in caso del tutto eccezionali, possono venire disapplicate nel caso di utenti esonerati qualora la famiglia dimostri di non avere potuto presentare per tempo le domande necessarie, ovvero tale segnalazione avvenga a cura dei Servizi sociali.

15) DISAGI DELL'UTENTE E RISARCIMENTO

In relazione agli standard di qualità codificati nella "Carta dei servizi" per i nidi e le scuole d'infanzia comunali gli utenti interessati hanno diritto all'ottenimento del risarcimento nella seguente forma:

- a) rimborso di una quota pari al 5% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata di chiusura del servizio in corso d'anno scolastico – a causa di scioperi o altre cause imputabili al Comune - che superi i 3 giorni, qualora il totale dei giorni di apertura sia comunque uguale o superiore a 185;
- b) rimborso di una quota pari al 10% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata di chiusura del servizio in corso d'anno scolastico - a causa di scioperi o altre cause imputabili al Comune - che superi i 3 giorni, qualora il totale dei giorni di apertura sia inferiore al minimo garantito di 185;
- c) rimborso di una quota pari al 2,5% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata oltre le prime 5 in corso d'anno scolastico in cui la prestazione oraria risulti inferiore al minimo giornaliero previsto dalla relativa "Carta dei servizi".

Nei casi a) e b) per i bambini ammessi in corso dell'anno la durata minima di apertura del servizio viene conteggiata in proporzione al numero dei mesi mancanti alla fine dell'anno scolastico, escludendo quello di inserimento.

Per il servizio di ristorazione erogato nelle **scuole d'infanzia statali** si applica quanto previsto nei punti a) e b), con riferimento alle giornate di mancata erogazione del **servizio di ristorazione**.

16) SOVRARETTE

Per l'anno scolastico 2019/20 vengono stabiliti i seguenti importi, da aggiungere alle rette mensili, per il finanziamento delle attività definite dalla gestione sociale (dai consigli di istituto, per quanto concerne le scuole d'infanzia statali):

- Scuola d'infanzia comunale € 15,00, dei quali:
 - a) € 8,50 per il pagamento dell'ampliamento dell'offerta formativa;
 - b) € 6,50 per iniziative degli organi di gestione sociale delle scuole e l'acquisto e manutenzione del materiale didattico/ludico, nonché per i piccoli lavori di manutenzione autorizzati dall'amministrazione comunale;
- Scuola d'infanzia statale € 10,00;
- Nido d'infanzia comunale € 3,00.

Le somme provenienti dalle sovrarette vengono distribuite alle scuole/nidi in proporzione al numero dei bambini iscritti con le seguenti modalità:

- per i nidi d'infanzia, quanto al 50% entro il mese di novembre 2019 ed il restante 50% entro il mese di marzo dell'anno successivo. L'utilizzo delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dalla gestione sociale, andrà rendicontato al Settore Istruzione e rapporti con l'Università entro il mese di dicembre 2020;
- per le scuole d'infanzia statali gli introiti derivanti dalle sovrarette saranno ridistribuiti in relazione al numero dei bambini iscritti sotto forma di contributi per la realizzazione di iniziative a sostegno della didattica proposte dal Dirigente Scolastico di riferimento, secondo quanto stabilito negli accordi con le Istituzioni Scolastiche.
- per le scuole d'infanzia comunali la somma di cui alla lettera b) viene distribuita in proporzione al numero di iscritti, quanto al 40% entro novembre 2019 e quanto al 60% entro marzo 2020.

L'impiego delle suddette somme andrà giustificato e rendicontato al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università entro Dicembre 2020.

17) RATEIZZAZIONE DI DEBITI PER LE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI

L'utente di servizi educativi che sia stato avvisato di debiti scaduti o destinatario di *ingiunzione di pagamento* in ragione di tariffe non corrisposte, senza che l'importo dovuto sia già stato iscritto a ruolo, e che si trovi in condizioni di temporanea impossibilità di procedere al pagamento degli arretrati o della morosità in un'unica soluzione, può richiedere per iscritto all'ufficio "Riscossioni" la *rateizzazione* delle somme dovute. L'istanza potrà eventualmente essere corredata della documentazione probatoria delle precarie condizioni lavorative ed economiche dei componenti la famiglia, e integrata dalla relazione del competente servizio sociale territoriale, se presente.

Il responsabile del servizio preposto, valutata la documentazione eventualmente presentata, potrà accogliere la richiesta concedendo una dilazione del pagamento in un'unica soluzione o una rateazione definendo, in linea di massima, come importo della rata mensile il valore nominale dei singoli bollettini inviati e non pagati, fino all'esaurimento degli stessi, ed aggiungendo alla prima rata gli importi di interessi e spese previsti dall'eventuale ingiunzione di pagamento.

In caso di valori nominali contenuti (al di sotto di € 100,00), si potrà procedere accorpando in una medesima rata più bollettini

Qualora l'utente non ottemperi al pagamento di anche solo una delle rate dovute, decadrà dal beneficio della rateizzazione e si procederà con il recupero del debito insoluto, maggiorato degli interessi e delle spese e secondo le modalità previste all'articolo 14.

In caso, invece, di debito iscritto *a ruolo*, l'utente potrà concordare direttamente con il soggetto concessionario o incaricato della riscossione coattiva eventuali rateizzazioni dell'importo.